

Allegato A alla delibera n. 236/23/CONS

Modalità applicative del *test* di replicabilità delle offerte di servizi di recapito di invii multipli di Poste Italiane S.p.A.

AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Nell'ambito delle offerte presentate da Poste Italiane S.p.A. (di seguito "PI") nelle procedure di gara ad evidenza pubblica o di richieste di offerta di grandi clienti privati (di seguito "RDO"), è sottoposto al *test* di replicabilità ciascun lotto del valore a base d'asta pari o superiore a 500.000,00 (cinquecentomila/00) euro, avente ad oggetto, per almeno il 90% del valore a base d'asta, la fornitura di uno o più servizi di recapito di invii multipli indicati al punto 2.
2. I servizi di recapito di invii multipli di cui al punto 1 includono:
 - invii multipli di posta descritta proveniente da flusso di stampa;
 - invii multipli di posta descritta non proveniente da flusso di stampa;
 - invii multipli di posta indescritta proveniente da flusso di stampa;
 - invii multipli di posta indescritta non proveniente da flusso di stampa;
 - avvisi di ricevimento relativi ai prodotti di posta descritta *business*;
 - invii multipli di notifiche a mezzo posta.

FORMULA DEL TEST

3. Il *test* verifica se un ipotetico concorrente efficiente è in grado di replicare in modo remunerativo l'offerta di PI.
4. Il *test* è costituito dalla formula seguente, in cui il primo termine rappresenta il ricavo atteso di PI e il secondo termine il costo di recapito atteso dell'ipotetico concorrente efficiente (di seguito "ICE"):

$$\sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} p_{apc} Q_{apc} \geq \sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} R_{apc} Q_{apc}^R + \sum_{\substack{a \in A \\ p \in P \\ c \in C}} W_{apc} Q_{apc}^W + I_{gara}$$

Dove:

- \mathbf{a} = elemento dell'insieme A che include le aree di recapito AM, CP ed EU;
 - \mathbf{p} = elemento dell'insieme P che include i porti di peso;
 - \mathbf{c} = elemento dell'insieme C che include i servizi di categoria descritta, indescritta, avvisi di ricevimento e notifiche a mezzo posta di cui al punto 2;
 - \mathbf{p}_{apc} = prezzo praticato da PI per un singolo invio appartenente alla categoria c , del porto di peso p , da recapitare nell'area a ;
 - \mathbf{Q}_{apc} = volume atteso di invii appartenenti alla categoria c , del porto di peso p , da recapitare nell'area a ;
 - \mathbf{R}_{apc} = costo unitario del recapito che l'ICE è in grado di replicare attraverso l'utilizzo della propria infrastruttura logistica, per i servizi appartenenti alla categoria c , del porto di peso p , destinati all'area a .
 - \mathbf{Q}_{apc}^R = volume atteso degli invii del servizio di categoria c , del porto di peso p , destinati all'area a in cui l'ICE è in grado di recapitare la posta con la propria rete (aree coperte direttamente dall'ICE).
 - \mathbf{W}_{apc} = costo unitario del recapito che l'ICE non è in grado di replicare, per i servizi appartenenti alla categoria c , del porto di peso p , destinati all'area a .
 - \mathbf{Q}_{apc}^W = volume atteso degli invii diretti verso le aree non coperte direttamente dall'ICE per il cui recapito l'ICE utilizza la rete o i servizi di PI.
 - \mathbf{I}_{gara} = costi specifici della commessa.
5. L'ICE è assunto capace di recapitare con rete propria la posta descritta e le notifiche a mezzo posta in tutto il territorio nazionale ad esclusione delle aree EU2 di cui all'Allegato 2 alla delibera n. 27/22/CONS e la posta indescritta in tutto il territorio nazionale ad esclusione delle aree EU2 di cui all'Allegato 1 alla delibera n. 27/22/CONS.
 6. I costi "propri" di recapito dell'ICE (\mathbf{R}_{apc}) dei servizi appartenenti alla categoria c destinati all'area a , è calcolato dal modello di costo di cui al punto 7.
 7. I costi di recapito "propri" dell'ICE sono calcolati con un modello di costo, sulla base dei costi di PI opportunamente modificati per tener conto dell'assenza di obblighi di servizio universale per l'ICE, secondo una logica di tipo *adjusted* EEO. Per i costi di PI si farà riferimento ai dati contenuti nel più recente



documento di separazione contabile certificato dalla società di revisione e trasmesso all'Autorità.

8. Il modello di cui al punto 7 calcola il costo del primo porto di peso. Per i porti di peso superiori al primo si applica al valore la medesima variazione percentuale eventualmente applicata da PI all'ICE per il recapito nelle aree non direttamente coperte.
9. Il modello di cui al punto 7 si basa sulle seguenti ipotesi e sui seguenti criteri:
 - la frequenza di recapito dell'ICE è di 2 giorni a settimana per le aree AM e CP e 1,5 giorni per le aree EU;
 - il costo del lavoro dell'ICE è di 18,80 €/ora;
 - il tempo di lavorazione del portalettere dell'ICE è stimato sulla base delle informazioni contenute nella “*Metodologia di calcolo della prestazione del portalettere*”, tenendo conto delle variazioni di volumi giornalieri derivanti dalle ipotesi di riduzione della frequenza di recapito;
 - i volumi medi di invii recapitati dall'ICE sono calcolati utilizzando i dati del più recente documento di separazione contabile certificato dalla società di revisione e trasmesso all'Autorità;
 - i costi di recapito diversi da quelli del portalettere sono calcolati a partire dai costi della separazione contabile, opportunamente rettificati per tener conto dell'assenza di obblighi di servizio universale e della frequenza di recapito dell'ICE. A tal fine, i costi diretti sono imputati ai servizi al 100% del loro valore, i costi operativi comuni al 50%, gli altri costi comuni non sono imputati in quanto non evitabili. Inoltre, le voci di costo (sia costi diretti sia costi operativi comuni) strettamente legate alla frequenza di consegna saranno imputate per un 2/5 del valore per il calcolo del costo di recapito nelle aree AM e CP e per un 1,5/5 del valore per il calcolo del costo di recapito nelle aree EU;
 - il margine di remunerazione dell'ICE è pari al tasso di remunerazione del capitale adottato nella più recente annualità del costo netto del servizio universale verificata dall'Autorità.
10. Il costo del recapito che l'ICE non è in grado di replicare (W_{apc}) corrisponde:
 - per la posta indescritta, ai prezzi dell'offerta *wholesale* di PI relativi all'accesso alla rete di servizio universale per il recapito della posta indescritta nelle aree EU2 con prezzi “*retail minus*” ai sensi dell'art. 2, comma 1, della delibera n. 171/22/CONS, scegliendo l'opzione “*Data*” (solo data certa) ovvero l'opzione “*Ora*” (data e ora certa) sulla base dei requisiti specificati nel bando di gara;
 - per la posta descritta, ai prezzi dell'offerta *wholesale* di PI relativi all'accesso alla rete di servizio universale per il recapito della posta descritta nelle aree



EU2, a condizioni tecniche equivalenti a quelle dei servizi universali degli invii multipli, nell'opzione "Extrabacino", ai sensi dell'art. 3, comma 1, della delibera n. 171/22/CONS;

- per le notifiche a mezzo posta, ai prezzi praticati da PI per i corrispondenti servizi universali.
11. Per la stima dei volumi degli invii che l'ICE è in grado di recapitare con rete propria (Q_{apc}^R) e degli invii che esso non è in grado di replicare (Q_{apc}^W) si farà riferimento, per ogni offerta, alle informazioni relative ai volumi postali per zona di recapito (AM, CP, ed EU) fornite dal committente e agli elenchi delle aree EU2 riportati negli allegati 1 e 2 alla delibera n. 27/22/CONS. Qualora non siano disponibili le informazioni sui volumi per zona di recapito, si potrà fare riferimento a: *i*) dati storici in possesso di PI, se il soggetto che avvia la procedura di gara è già un suo cliente; *ii*) migliore stima possibile sulla base delle informazioni disponibili, quali ad esempio l'ambito geografico di attività del cliente; *iii*) distribuzione nazionale della popolazione, come desumibile dagli Allegati 1 e 2 alla delibera n. 27/22/CONS.
 12. Per le offerte formulate da PI nell'ambito di una gara o RDO avente nel suo complesso un'estensione nazionale, nella conduzione del test dovrà essere valorizzato sia il costo unitario del recapito che l'ICE è in grado di replicare attraverso l'utilizzo della propria infrastruttura logistica (R_{apc}) sia il costo unitario del recapito che l'ICE non è in grado di replicare (W_{apc}).
 13. Per le offerte formulate da PI nell'ambito di una gara o RDO avente un'estensione limitata alle regioni Campania, Calabria, Puglia, Sicilia e Toscana, nella conduzione del test dovrà essere valorizzato esclusivamente il costo unitario del recapito che l'ICE è in grado di replicare attraverso l'utilizzo della propria infrastruttura logistica (R_{apc}). Sono da considerarsi gare ad evidenza pubblica e RDO regionali/locali quelle indette da committenti regionali/locali in cui il recapito insiste per almeno il 90% degli invii all'interno dell'ambito territoriale proprio della committente.
 14. Qualora gli I_{gara} siano (in tutto o in parte) comuni a più prodotti nell'ambito della medesima offerta, i costi sono distribuiti sull'intera offerta nel caso in cui non sia suddivisa in lotti. Nel caso di gare/RDO suddivise in lotti, l'investimento complessivo necessario è ripartito tra i diversi lotti nel seguente modo: 50% del valore è attribuito in quota fissa a ciascun lotto e 50% del valore è distribuito sui diversi lotti in funzione dei relativi volumi.



LA PROCEDURA PER LA CONDUZIONE DEL TEST

15. PI, al fine di consentire all'Autorità il monitoraggio sui risultati del test di replicabilità, comunica, in un'unica soluzione, all'Autorità, entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta, le seguenti informazioni:
 - i. i dati utilizzati per la conduzione del test e il relativo risultato;
 - ii. la descrizione delle condizioni giuridiche, economiche e tecniche offerte (quali, ad esempio, valore economico e durata del contratto, singoli servizi e relativi volumi previsti, stazione appaltante, riferimenti della procedura selettiva estesa a più concorrenti);
 - iii. documenti originali (ad esempio bandi di gara, capitolati tecnici).
16. Poste Italiane trasmette all'Autorità un report trimestrale di sintesi sui risultati delle verifiche di replicabilità condotte, nel periodo di riferimento, ai sensi del presente provvedimento.
17. Con cadenza semestrale, l'Autorità effettua il monitoraggio degli esiti del test di replicabilità di cui al punto 4. Tale attività di monitoraggio è condotta d'ufficio, su base campionaria, o su segnalazione di soggetti interessati.
18. Qualora si riscontri il mancato rispetto del principio di non discriminazione, l'Autorità avvia un procedimento finalizzato alla revisione delle condizioni di accesso o di altra misura regolamentare correttiva.